

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms*.

Le presenti condizioni definitive datate 6 ottobre 2017 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predispose ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE. Le informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta degli Strumenti Finanziari sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto del 5 dicembre 2016, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base, il Supplemento del 23 dicembre 2016, il Supplemento del 13 aprile 2017, il Supplemento del 12 giugno 2017 ed il Supplemento del 30 agosto 2017, sono stati o, qualora applicabile, saranno pubblicati sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu). In caso di un'emissione di Strumenti Finanziari (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali Strumenti Finanziari saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente (www.morganstanley.com). Una sintesi della specifica emissione degli Strumenti Finanziari è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Strumenti Finanziari Equity Linked e Bond Linked

relative ad Euro 2.000.000.000 Programma tedesco per Strumenti Finanziari a Medio Termine (*German Programme for Medium Term Securities*) di

Morgan Stanley B.V.
(costituita con responsabilità limitata in Olanda)
in qualità di emittente

e
Morgan Stanley
(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)
In qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione sino a 10.000 "Morgan Stanley B.V. Autocallable Generali S.p.A. Dicembre 2020" *Express Certificates* su Generali S.p.A. ISIN DE000MS0GVY6 (Serie: G540) (gli "Strumenti Finanziari") emessi da Morgan Stanley B.V. (l "Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

I termini non altrimenti ivi definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale degli Strumenti Finanziari (*General Terms and Conditions of the Securities*), in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

PARTE I.

1. Prezzo di Emissione: EUR 1.000 per Strumento Finanziario (*unit style quotation*).
2. (i) Ammissione a Quotazione e Negoziazione:

Sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione gli Strumenti Finanziari sul Sistema di Negoziazione ("**De@IDone Trading**" o **DDT**") gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**"), che è un mercato non regolamentato ai fini della Direttiva 2004/39/UE sui Mercati degli Strumenti Finanziari (come modificata).

MPSCS inizierà le negoziazioni su tale internalizzatore sistematico al più tardi entro cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. MPSCS, peraltro, chiederà ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® (EUROTLX) organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. MPSCS agirà come *Liquidity Provider* ai sensi del Regolamento di EUROTLX.

L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. MPSCS anticipa che la negoziazione su EUROTLX sarà lanciata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione.

Il Regolamento di EUROTLX può essere scaricato dal sito www.eurotlx.com.

L'efficacia dell'offerta è subordinata alla condizione che l'ammissione alla negoziazione sia autorizzata da DDT prima della Data di Emissione. MPSCS dovrà fornire prezzi denaro e prezzi lettera per un importo di Strumenti Finanziari corrispondente all'Importo di Collocamento (come definito in prosieguo) da determinarsi come segue. MPSCS determinerà il prezzo di tali quotazioni lettera e denaro, che riflettano le prevalenti condizioni di mercato come al momento di tali quotazioni. In particolare, in rispetto alla solvibilità dell'Emittente, l'EURIBOR tre mesi sarà aumentato di un tasso determinato quale tasso patrimoniale (*asset spread*) di alcuni specifici titoli di debito della Garante. Il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni lettera' (acquisto da parte dell'investitore) sarà aumentato di un margine sino allo 0.35%, il prezzo così determinato in caso di 'quotazioni

	denaro' (vendita da parte dell'investitore) sarà diminuito di un margine sino ad un massimo dell'1,00%.
	A tali fini, 'Importo Collocato' significa l'importo effettivamente collocato dal Collocatore al termine del Periodo di Offerta come comunicato da MPSCS all'Emittente.
(ii) Primo Giorno di Negoziazione:	4 dicembre 2017
(iii) Ultimo Giorno di Negoziazione:	Qualora non vi sia stato un rimborso anticipato il o attorno al 21 novembre 2020.
(iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione:	Approssimativamente EUR 400
(v) Ulteriori quotazioni esistenti:	Nessuna
3. Ragione dell'offerta e uso dei proventi:	La ragione dell'offerta di ciascuno Strumento Finanziario è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Con riferimento a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (<i>uitzetten</i>) nel gruppo di cui fa parte.
4. Interessi Materiali:	MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, una Commissione di Strutturazione ed una Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo. MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come <i>liquidity provider</i> fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori. Sarà inoltre richiesta la negoziazione presso il Sistema di Internalizzazione Sistematica ("SIS") chiamato De@IDone Trading ("DDT") gestito esclusivamente da MPSCS, sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico. Inoltre, per gli Strumenti Finanziari sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione

ne presso EUROTIX, su cui MPSCS agisce quale specialista.

Potenziati conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'offerta di ogni Strumento Finanziario in relazione all'Agente di Determinazione e alla Garante dato che entrambi appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente, la Garante, il Responsabile del Collocamento e il Collocatore o le loro rispettive affiliate, potrà partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, ad associazioni con l'emittente del sottostante (in particolare va notato che alla data delle presenti Condizioni Definitive l'emittente del sottostante ha una partecipazione nel capitale sociale del Collocatore), in operazioni connesse all'Azione sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Azione sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Azione sottostante e, conseguentemente, sul valore degli Strumenti Finanziari.

5. Informazioni Post-Emissione:

L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.

6. Rating degli Strumenti Finanziari:

Nessuno

7. Offerta Soggetta all'Obbligo di Prospetto:

Oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di Strumenti Finanziari (l'"**Offerta**") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 10 ottobre 2017 (incluso), sino al 29 novembre 2017 (incluso), (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definiti in prosieguo).

MPSCS, con sede legale in via L. Pancaldo 4, Firenze (Italia) (sito internet: www.mpscapitalservices.it) ("**MPSCS**"), in relazione all'Offerta, in qualità di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") ai sensi dell'Art. 93-bis del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale

in Piazza Salimbeni 3, Siena (Italia), agirà, in relazione all'Offerta, come Collocatore (il "**Collocatore**") (sito internet www.mps.it).

8. Periodo di Sottoscrizione:

Gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 10 ottobre 2017 (incluso), sino alle 16:30 (CET) del 29 novembre 2017 (incluso), salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione degli Strumenti Finanziari.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base:

L'Emittente consente all'uso del Prospetto di Base da parte del seguente intermediario finanziario (inserire lista ed identità/indirizzo):

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni, 3 – Siena, Italia (il "**Collocatore**")

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - via L. Pancaldo 4, Firenze, Italia, (il "**Lead Manager**")

Il Prospetto di Base può essere distribuito dal Collocatore a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Il Prospetto di Base ed ogni supplemento al Prospetto sono disponibili per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu), saranno forniti al Collocatore e al Responsabile del Collocamento dall'Emittente in formato elettronico prima dell'inizio del Periodo di Offerta e saranno disponibili sul sito internet del Collocatore (<http://www.mps.it>) e sul sito internet del Responsabile del Collocamento (<http://www.mpscapitalervices.it>).

Consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari è dato in relazione a:	La Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.
Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:	Il Collocatore dovrà adempiere a tutte le disposizioni di legge italiane e ai regolamenti applicabili relativi agli Intermediari ed alle disposizioni contenute nel Prospetto di Base ed eventuali Supplementi, in particolare modo in relazione alle restrizioni di vendita applicabili agli Strumenti Finanziari.
La successiva rivendita o collocamento finale degli Strumenti Finanziari da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato durante il seguente periodo:	Durante il Periodo di Offerta (vedasi sub 7. sopra).
10. (i) Commissioni e Costi: (ii) Costi e tasse specifici a carico del sottoscrittore degli Strumenti Finanziari:	In relazione all'offerta, l'Emittente corrisponderà commissioni totali per un ammontare di EUR 31,25 (di cui EUR 25,00 da restituirsi come commissione di collocamento al Collocatore (la "Commissione di Collocamento") ed EUR 6,25 quali commissione di strutturazione al Responsabile del Collocamento) (la "Commissione di Strutturazione"). La Commissione di Collocamento sarà pagata al Collocatore tramite il Responsabile del Collocamento e la Commissione di Strutturazione sarà pagata al Responsabile del Collocamento. L'importo delle commissioni è incorporato nel Prezzo di Emissione. L'Emittente non addebita nessun costo o tassa ai sottoscrittori degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altre persone non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.
11. Categorie di potenziali investitori:	Non applicabile.
12. Informazione riguardo alle modalità, luogo e data della pubblicazione dei risultati dell'offerta:	Non applicabile.
13. ISIN:	DE000MS0GVY6
14. Codice Comune:	169327998
15. Codice Titoli Tedesco (WKN):	MS0GVY
16. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Azione/delle Azioni e la propria volatilità:	Generali S.p.A.: www.generali.it.

PARTE II.

Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Diritto di cui allo Strumento Finanziario. Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio. Forma. Diritto di cui allo Strumento Finanziario.* La presente Serie di certificati (gli "**Strumenti Finanziari**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa fino ad un valore di 10.000.000 di unità (in parole dieci milioni) in euro (la "**Valuta**" o "**EUR**") il 4 dicembre 2017 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in taglio pari a EUR 1.000 (il "**Valore Nominale**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Azione (come definito al § 4a). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza senza l'obbligo d'invio di una dichiarazione di esercizio (l'"**Esercizio Automatico**") qualora gli Strumenti Finanziari siano *in the money* a tale data.
- (2) *Certificato Globale.* Gli Strumenti Finanziari sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente agli Strumenti Finanziari. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi avente causa degli stessi. I Portatori possono rivendicare la proprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere ceduto conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status; Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dagli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha dato la propria garanzia incondizionata ed irrevocabile (la "**Garanzia**") di pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi rispetto agli Strumenti Finanziari. Ai sensi della Garanzia, qualora l'Emittente non paghi, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante e ottenere l'esecuzione di tale Garanzia direttamente dalla Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, incondizionate, non subordinate della Garante, ma in caso di insolvenza solo nella misura permessa dalla legge riguardante i diritti dei creditori. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3

(Interessi)

Non vi saranno pagamenti periodici di interesse sugli Strumenti Finanziari.

§4

(Rimborso)

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b e al verificarsi di un Evento di Rimborso Automatico (come di seguito definito), gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati il 4 dicembre 2020 (la "**Data di Scadenza**") all'Importo di Rimborso Legato ad Azioni. L'Importo di Rimborso Legato ad Azioni rispetto ad ogni Strumento Finanziario sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione ai sensi delle relative disposizioni e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione tempestivamente dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascuno Strumento Finanziario sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito degli Strumenti Finanziari l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente ha la propria sede legale, la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o dalla Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.
- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* Gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato Automatico all'Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcun avviso di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

Laddove:

"**Importo di Rimborso Anticipato Automatico**" rispetto allo Strumento Finanziario corrisponde ad un importo uguale a 103,25% del Valore Nominale per la Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico, 106,50% del Valore Nominale per la Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico, 109,75% del Valore Nominale per la Terza Data di Rimbor-

so Anticipato Automatico, 113,0% del Valore Nominale per la Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico e 116,25% del Valore Nominale per la Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico.

"Evento di Rimborso Anticipato Automatico" significa che ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell'Azione sia superiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico.

"Data di Rimborso Anticipato Automatico" significa 4 giugno 2018 (la **"Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico"**), 4 dicembre 2018 (la **"Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico"**), 4 giugno 2019 (la **"Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico"**), 4 dicembre 2019 (la **"Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico"**) e 4 gennaio 2020 (la **"Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico"**).

"Livello di Rimborso Anticipato Automatico" significa 100% del Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) ovvero nel caso di un'Azione per cui la Borsa rilevante sia la Borsa Italiana, il Prezzo di Riferimento dell'Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell'Azione.

"Prezzo di Riferimento" significa il prezzo come pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. quale rilevante prezzo di chiusura di negoziazione e avente il significato di cui al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il **"Regolamento"**), come di volta in volta modificato da Borsa Italiana S.p.A..

"Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico" significa 21 maggio 2018 rispetto alla Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico, 20 novembre 2018 rispetto alla Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico, 22 maggio 2019 rispetto alla Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico, 21 novembre 2019 rispetto alla Quarta Data di Rimborso Anticipato Automatico e 21 maggio 2020 rispetto alla Quinta Data di Rimborso Anticipato Automatico.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura.* L'Emittente potrà rimborsare gli Strumenti Finanziari ad ogni tempo prima della Data di Scadenza a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura. L'Emittente rimborserà gli Strumenti Finanziari in *toto* (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivamente alla pubblicazione della comunicazione del rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Scadenza (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) e corrisponderà o farà corrispondere l'Importo di Rimborso Anticipato (come in prosieguo definito) rispetto a tale Strumento Finanziario ai rilevanti Portatori al valore di cui a tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"Modifica Normativa" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione degli Strumenti Finanziari (A) in seguito all'adozione di una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni legge fiscale) o (B) a seguito di promulgazione di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione su una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che (x) sia diventato illegale tenere, acquisire o disporre di una delle Azioni o di ogni strumento finanziario o contratto che dà un'esposizione alle Azioni ovvero (y) subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni relativi agli Strumenti Finanziari (incluso senza limitazione alcuna l'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di

benefici fiscali od ogni modifica negativa nella propria posizione fiscale) e;

"Turbativa delle Operazioni di Copertura" indica che l'Emittente ha difficoltà, usando sforzi commercialmente ragionevoli, a (A) acquisire, stabilire, ristabilire sostituire, mantenere, stipulare, sciogliere o disporre di ogni operazione o attivo che ritenga necessario al fine di coprire il rischio e far fronte ai propri obblighi rispetto agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, in relazione agli Strumenti Finanziari o a realizzare, recuperare o versare i proventi di una di tali operazioni o attivi e;

"Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), contributi, altre spese o commissioni (diverse dalle commissioni degli inintermediari finanziari) per (A) acquisire, stabilire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di ogni operazione o attività che ritenga necessari a coprire il rischio di emissione e adempimento degli obblighi di cui agli Strumenti Finanziari o (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una tale operazione o attività purché un tale rilevante aumento si sia verificato esclusivamente a seguito del deterioramento del merito creditizio dell'Emittente non sia considerato un Incremento dei Costi di Copertura.

- (5) *Importo di Rimborso.* Ai fini del presente § 4 e § 8 si applica quanto segue:

L'**"Importo di Rimborso Anticipato"** rispetto a ciascun Strumento Finanziario corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso degli Strumenti Finanziari), che corrisponde ad un ammontare per Valore Nominale che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come definita in prosieguo) imputerebbe per assumersi tutti pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale Strumento Finanziario per Valore Nominale come se un Evento Fiscale (come definito al § 4(2)) e/o Modifica Normativa, Turbativa dei Costi di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura non fosse verificato/a rispetto al tale Strumento Finanziario.

Ai fini di cui sopra, **"Istituzione Finanziaria Qualificata"** significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia strumenti finanziari circolanti con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali strumenti finanziari circolanti e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di Standard & Poor's Global Ratings od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,

Purché qualora nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata non adempia ai criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria i cui strumenti finanziari emessi abbiano una maturità ed un profilo di credito di rating il più simile ai criteri richiesti.

§4a (Definizioni)

"Delisting" significa che la Borsa annuncia che ai sensi delle disposizioni di tale Borsa per una qualunque ragione (diversamente da una fusione o un'offerta di pubblico acquisto), le Azioni cessano (o cesseranno) di essere ammesse in borsa, negoziate o quotate pubblicamente e non sono immediatamente riammesse, rinegoziate o riquotate pubblicamente su una borsa o un sistema

di quotazione nello stesso stato di tale Borsa (o, qualora la Borsa sia nell'Unione Europea, in ogni altro stato membro dell'Unione Europea).

“Giorno di Turbativa” indica qualsiasi Giorno Lavorativo Programmato in cui (i) una Borsa Rilevante o una Borsa Collegata non apre per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione o in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

“Chiusura Anticipata” indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della rilevante Borsa o della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato a meno che tale chiusura anticipata non sia stata annunciata da tale Borsa o Borsa Collegata almeno un’ora prima del precedente tra (i) l’effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione su tale Borsa o Borsa Collegata (come del caso) in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) l’ultimo momento utile per l’immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata al rilevante Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

“Importo di Rimborso Legato all’Azione” indica un importo calcolato dall’Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni effettuate dall’Agente di Determinazione alla Data Finale di Valutazione dell’Azione all’Orario di Valutazione dell’Azione ai sensi delle seguenti previsioni:

- (a) Qualora il Livello Finale dell’Azione sia superiore o uguale a 100,00% del proprio Livello Iniziale dell’Azione, l’Importo di Rimborso Legato all’Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 119,50\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 119,50%.

- (b) qualora il Livello Finale dell’Azione sia inferiore al 100% del Livello Iniziale dell’Azione e superiore o uguale al 75% del Livello Iniziale dell’Azione, l’Importo di Rimborso Legato all’Azione sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 100%.

- (c) qualora il Livello Finale dell’Azione sia inferiore al 75% del Livello Iniziale dell’Azione, l’Importo di Rimborso Legato all’Azione sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * \text{Livello Finale dell’Azione} / \text{Livello Iniziale dell’Azione}$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per il quoziente del Livello Finale dell’Azione con il Livello Iniziale dell’Azione.

Dove:

“Livello Finale dell’Azione” significa il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell’Azione alla Data Finale di Valutazione dell’Azione.

“Livello Iniziale dell’Azione” significa il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell’Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell’Azione.

“Data Iniziale di Valutazione dell’Azione” significa il 4 dicembre 2017.

“Data Finale di Valutazione dell’Azione” significa il 21 novembre 2020.

“Prezzo Ufficiale di Chiusura” significa il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) come pubblicato dalla Borsa rilevante ovvero in caso di ogni Azione per cui la Borsa rilevante sia la Borsa Italiana, il Prezzo di Riferimento (come definito sub §4(3)).

“Data di Valutazione dell’Azione” significa la Data Iniziale di Valutazione dell’Azione, la Data Finale di Valutazione dell’Azione e ogni Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico.

“Orario di Valutazione dell’Azione” significa l’Orario di Chiusura Programmato alla Data di Valutazione dell’Azione.

“Borsa” significa ogni borsa o sistema di quotazione indicato per l’Azione nella colonna “Borsa” della tabella inclusa nella definizione di “Azione” o “*Titolo Sottostante*” che precede, ogni successore di tale borsa o sistema di quotazione o ogni borsa o sistema di quotazione sostitutivo presso cui siano state temporaneamente trasferite le negoziazioni in tale Azione (posto che l’Agente di Determinazione abbia stabilito che vi sia una liquidità relativamente a tale Azione su tale borsa o sistema di quotazione temporaneo sostitutivo comparabile con quella della Borsa originaria).

“Giorno Lavorativo di Borsa” significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui ogni Borsa e Borsa Collegata è aperta per le negoziazioni durante le rispettive regolari sessioni di negoziazione, nonostante il fatto che una qualsiasi di tali Borse o Borse Collegate chiuda prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

“Turbativa di Borsa” significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall’Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale (i) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, le Azioni sulla borsa o (ii) di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, i contratti *futures* o di opzione relativi all’Azione su ogni rilevante Borsa Collegata.

“Dividendo Straordinario” significa un importo per Azione, relativamente al quale la decisione che lo stesso o una parte di esso possa essere definito Dividendo Straordinario, sarà presa dall’Agente di Determinazione.

“Evento Straordinario” significa una Fusione, un’Offerta al Pubblico, una Nazionalizzazione, Insolvenza o Delisting come applicabile.

“Insolvenza” significa che sulla base di una liquidazione volontaria o involontaria, fallimento, insolvenza, scioglimento o liquidazione ovvero di una simile procedura riguardante un’Emittente dell’Azione (A) sia richiesto che tutte le Azioni di tale Emittente dell’Azione siano trasferite ad un fiduciario, liquidatore o simile ufficiale ovvero (B) ai portatori di Azioni di tale Emittente delle Azioni sia legalmente proibito trasferire tali Azioni ovvero (C) l’Emittente dell’Azione sia stata liquidata o terminata ovvero non esista più.

“Evento di Turbativa del Mercato” significa il verificarsi o l’esistenza di (i) una Turbativa delle Negoziazioni, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l’Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un’ora avente termine al rilevante Orario di Valutazione, o (iii) una Chiusura Anticipata.

“Data di Fusione” significa la data di perfezionamento (“*closing date*”) di un Evento di Fusione o, nel caso in cui una data di perfezionamento non possa essere individuata ai sensi della normativa locale applicabile a tale Evento di Fusione, la diversa data stabilita dall’Agente di Determinazione.

“Evento di Fusione” significa, in relazione ad ogni Azione, ogni (i) riclassificazione o modifica di tali Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione in circolazione ad un diverso ente o persona, (ii) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell’Emittente dell’Azione con, o in, un altro ente o persona (diverso da un consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Emittente dell’Azione sia l’ente continuatore e che non comporti una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione), (iii) offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona di acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione dell’Emittente delle Azioni che dia origine ad un trasferimento, o impegno irrevocabile di trasferimento, di tutte le Azioni in questione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente o persona), o (iv) consolidamento, fusione, incorporazione o scambio vincolante di azioni dell’Emittente dell’Azione o delle sue controllate con, o in, un altro ente in cui l’Emittente dell’Azione sia l’ente continuatore e che non dia origine ad una riclassificazione o modifica di tutte le Azioni in questione in circolazione ma abbia come conseguenza il fatto che le Azioni in circolazione (diverse dalle Azioni possedute o controllate da tale altro ente) immediatamente prima di tale evento rappresentino congiuntamente meno del 50% delle Azioni in circolazione immediatamente dopo tale even-

to, in ciascun caso se la Data di Fusione cade alla, o prima della, Data Finale di Valutazione dell'Azione.

"Nazionalizzazione" significa che tutte le Azioni ovvero tutte o sostanzialmente tutti i beni patrimoniali di un'Emittente dell'Azione siano nazionalizzate, espropriate ovvero sia richiesto che siano trasferito in altro modo ad un'agenzia o autorità o entità statale.

"Borsa(e) Collegata(e)" significa ogni borsa o sistema di quotazione (a scelta dall'Agente di Determinazione) in cui le negoziazioni hanno un impatto rilevante (secondo l'opinione dell'Agente di Determinazione) sul mercato generale per i contratti *futures* o di opzione relativi ad un'Azione o, in ciascuno di tali casi, ogni borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

"Emittente dell'Azione" significa l'emittente delle rilevanti Azioni.

"Azione" o **"Azioni"** o **"Titolo Sottostante"** significa l'azione indicata nella colonna **"Azione"** all'interno della seguente tabella:

Azione	ISIN	Valuta	Bloom- berg/Reuters	Borsa	Borsa Collegata
Generali S.p.A..	IT0000062072	EUR	G IM	Borsa Italiana	Tutte le Borse

"Orario di Chiusura Programmato" significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

"Giorno di Negoziazione Programmato" significa, con riferimento alle Azioni, qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata sopra indicate siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione.

"Offerta di Acquisto" significa un'offerta di acquisizione, offerta di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o persona che comporti a favore di tale ente o persona l'acquisto di, o comunque l'ottenimento di o il diritto di ottenere, mediante conversione o altra modalità, un importo superiore al 10% ed inferiore al 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione dell'Emittente dell'Azione, come stabilito dall'Agente di Determinazione, sulla base dei dati predisposti per agenzie governative o autoregolamentate o delle diverse informazioni ritenute rilevanti dall'Agente di Determinazione.

"Turbativa delle Negoziazioni" significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi all'Azione sulla Borsa o (ii) nei contratti *futures* o di opzione relativi all'Azione su qualsiasi rilevante Borsa Collegata.

"Orario di Valutazione" significa l'Orario di Chiusura Programmato.

§4b

(Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzioni. Giorni di Turbativa. Evento Straordinario)

- (1) *Evento di Rettifica Potenziale.* Nel caso di un Evento di Rettifica Potenziale, l'Agente di Determinazione stabilirà se tale Evento di Rettifica Potenziale abbia un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni e, se del caso:
 - (a) effettuerà le eventuali corrispondenti rettifiche, se del caso, a qualsiasi Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o alle altre condizioni rilevanti secondo quanto ritenuto appropriato dall'Agente di Determinazione per tenere conto di tale effetto di-

luttivo o concentrativo (posto che non sarà effettuata alcuna rettifica in caso di mere variazioni di volatilità, dividendi attesi, tasso del prestito titoli o liquidità relativi all'Azione); e

- (b) determinerà la(e) data(e) di efficacia della(e) rettifica(che). In tale caso, tali rettifiche saranno considerate essere state in tale modo effettuate a partire da tale(i) data(e). L'Agente di Determinazione può (ma non deve) decidere le rilevanti rettifiche mediante riferimento alla(e) rettifica(che) relativa(e) a tale Evento di Rettifica Potenziale effettuate da una Borsa Collegata.

In seguito all'effettuazione di una tale rettifica, l'Agente di Determinazione darà notizia quanto prima possibile ai Portatori in conformità al §12, indicando la rettifica all'Importo di Rimborso Legato all'Azione e/o al Tasso di Interesse e/o ad ogni altra condizione rilevante e fornendo una breve descrizione dell'Evento di Rettifica Potenziale. A scanso di equivoci, in aggiunta alla, o al posto della, modifica di una qualsiasi condizione ai sensi delle precedenti previsioni, l'Agente di Determinazione potrà distribuire ai portatori dei rilevanti Strumenti Finanziari in circolazione, ulteriori Strumenti Finanziari e/o un importo in denaro. Tale distribuzione di ulteriori Strumenti Finanziari può essere effettuata su base "gratuita" o di "consegna contro pagamento". Ogni rettifica al Regolamento conseguente ad un Evento di Rettifica Potenziale dovrà tenere conto del costo economico di ogni tassa, onere, imposta, commissione o registrazione pagabile da o per conto dell'Emittente o qualsiasi delle sue rilevanti partecipate o da un investitore straniero al momento della sottoscrizione, acquisto o ricezione di qualsiasi Azione o altro titolo ricevuto a causa dell'Evento di Rettifica Potenziale, e tali calcoli dovranno essere effettuati dall'Agente di Determinazione in buona fede.

"Evento di Rettifica Potenziale" significa uno dei seguenti:

- (a) una suddivisione, consolidamento o riclassificazione delle Azioni (salvo il caso in cui dia origine ad un Evento di Fusione o Offerta di Acquisto), o una distribuzione o dividendo volontario di una qualsiasi di tali Azioni ai portatori esistenti in forma di bonus, capitalizzazione o simile emissione;
- (b) una distribuzione, emissione o dividendo ai portatori esistenti delle Azioni di (A) tali Azioni, o (B) altro capitale azionario o titoli che conferiscano il diritto al pagamento di dividendi e/o ai proventi della liquidazione dell'Emittente dell'Azione in maniera pari o proporzionale a tali pagamenti ai portatori di tali Azioni, o (C) capitale azionario o altri titoli di un diverso emittente acquistato o posseduto (direttamente o indirettamente) dall'Emittente dell'Azione in seguito ad uno scorporo o altra simile operazione societaria, o (D) ogni altro tipo di titoli, diritti o *warrants* o altri attivi finanziari, in ogni caso a titolo di pagamento (in contanti o altro corrispettivo), ad un valore inferiore al prevalente prezzo di mercato come stabilito dall'Agente di Determinazione;
- (c) un Dividendo Straordinario;
- (d) un riscatto ("*call*") da parte dell'Emittente dell'Azione in relazione alle Azioni che non siano interamente liberate;
- (e) un riacquisto da parte dell'Emittente dell'Azione o qualsiasi delle sue controllate delle Azioni anche senza trarne un profitto o recuperare il capitale ed indipendentemente dal fatto che il corrispettivo per tale riacquisto sia costituito da denaro, titoli o altro;
- (f) con riferimento all'Emittente dell'Azione, un evento che dia origine alla distribuzione di qualsiasi diritto degli azionisti o la sua separazione dalle azioni del capitale ordinario o da altre azioni del capitale azionario dell'Emittente dell'Azione nell'ambito di un progetto o accordo sui diritti degli azionisti ("*shareholder rights plan*") volto a contrastare tentativi di acquisizione ostile che prevede, al verificarsi di taluni eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito

o diritti di opzione ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, come stabilito dall'Agente di Determinazione, posto che qualsiasi rettifica effettuata in seguito ad un tale evento dovrà essere nuovamente rettificata al momento dell'estinzione di tali diritti; o

- (g) ogni altro evento che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Azioni.
- (2) *Correzioni.* Nel caso in cui qualsiasi prezzo o livello pubblicato sulla Borsa e che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento agli Strumenti Finanziari sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa prima della Data di Scadenza, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (3) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a ragionevole discrezione ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*BGB*) tenendo in considerazione la prassi rilevante dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Azione sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Azione sarà il primo Giorno Lavorativo di Borsa successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi di Borsa immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso ed al fine di determinare l'Importo di Rimborso Legato all'Azione:
 - (a) tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Azione, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa; e
 - (b) l'Agente di Determinazione determinerà in buona fede la stima del valore delle Azioni all'Orario di Valutazione dell'Azione in tale quinto Giorno Lavorativo di Borsa.
- (4) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione degli Strumenti Finanziari come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sugli Strumenti Finanziari, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.

§5

(Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativo agli Strumenti Finanziari sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ad uno Strumento Finanziario non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo.

Qualora il pagamento di un importo sia rettificato come descritto qui sopra, il rilevante importo pagabile non sarà rispettivamente rettificato.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans - European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("**TARGET**") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti*. Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Manleva*. L'Emittente, o qualora applicabile la Garante, sarà manlevato con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale e, qualora applicabile, agli Interessi*. I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato all'Azione l'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito degli Strumenti Finanziari o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

§6

(Regime Fiscale)

Tutti gli importi di capitale e/o interessi, se del caso, pagabili ai Portatori dall'Emittente in relazione agli Strumenti Finanziari saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o detrazione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o detrazione sia prescritta dalla legge. Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la detrazione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna detrazione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**") in relazione agli Strumenti Finanziari:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale detrazione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o detrazione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di Strumenti Finanziari ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali Strumenti Finanziari ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora una tale trattenuta o detrazione non sarebbe stata richiesta qualora gli Strumenti Finanziari fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale ovvero

- (d) laddove tale trattenuta o detrazione sia imposta sul pagamento di una persona fisica da effettuarsi ai sensi della Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE, ogni altra direttiva sulla tassazione dei redditi ovvero ogni legge di recepimento o in osservanza o introdotta in ordine al fine di uniformarsi a tale direttiva ovvero ogni accordo tra uno stato membro della UE e certi altri paesi e territori in relazione a tale direttiva ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o detrazione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscale dove il pagamento è stato effettuato ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o detrazione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre ovvero
- (g) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di uno Strumento Finanziario in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi ovvero
- (h) ogni combinazione di cui (a)-(g);

né debba essere pagato un Importo Aggiuntivo in relazione al pagamento di uno Strumento Finanziario ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fossero stati i Portatori.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sugli Strumenti Finanziari e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o detrazione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni Strumento Finanziario ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, il Regno Unito o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7

(Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a 10 anni per gli Strumenti Finanziari.

§8

(Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori degli Strumenti Finanziari potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento dello Strumento Finanziario, nel qual caso l'Importo di Rimborso Anticipato di tale Strumento Finanziario diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale non sia stato pagato entro 7 giorni, ovvero un interesse, se del caso, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente, e se applicabile la Garante, non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 7 o 30 giorni, come applicabile, sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) salvo ipotesi di insolvenza, l'Emittente venga meno alle previsioni relative a tali Strumenti Finanziari che arrechino rilevante pregiudizio agli interessi dei Portatori e tale inadempimento si protragga oltre a 60 giorni dopo che uno dei Portatori abbia richiesto per iscritto il rimborso di non meno del 25% del valore nominale complessivo degli Strumenti Finanziari ovvero
- (c) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (d) l'Emittente cessi tutta o sostanzialmente le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di tali beni patrimoniali e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento di cui agli Strumenti Finanziari nei confronti dei Portatori.

Nulla ivi contenuto può autorizzare un Portatore ad intraprendere un'azione legale contro l'Emittente o la Garante solo in quanto risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'insolvenza della Garante ovvero l'inizio di un qualunque procedura relativa alla Garante sub Titolo 11 del Codice degli Stati Uniti (*Unites States Code*) ovvero la nomina di un curatore fallimentare per la Garante sub Titolo II della Riforma *Dodd-Frank Wall Street* e della Legge sulla Tutela dei Consumatori (*Consumer Protection Act*) del 2010 ovvero l'apertura di ogni altra legge federale, o statale di fallimento, insolvenza, delibera o ogni altra legge simile ovvero soltanto il risultato di o poiché collegata, direttamente o indirettamente, ad un curatore fallimentare, ristrutturatore o fiduciario fallimentare o simili organizzazioni nominate per o avendo preso possesso della Garante o della sua proprietà o solo come risultato della o in relazione, direttamente o indirettamente, all'istituzione ovvero ogni comparabile procedura giudiziale o regolamentare relativa alla Garante, o ai creditori o alla proprietà della Garante. Fermo restando quanto sopra, i Portatori sono autorizzati ad esercitare ogni azione legale contro l'Emittente risultante da un Evento di Inadempimento come descritto al § 8(c).

§9

(Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno l'"**Agente**" e congiuntamente gli

"Agenti") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Pagamento: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Determinazione: Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Qualora gli Strumenti Finanziari siano denominati in dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui gli Strumenti Finanziari saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo e un Agente di Determinazione con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con il § 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.

- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (BGB).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo agli Strumenti Finanziari che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10

(Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, senza il consenso dei Portatori, in qualunque momento essere sostituito nella sua qualità di debitore principale o la Garante relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) non appartenente necessariamente al Gruppo Morgan Stanley (la "**Società Appartenetene al Gruppo Morgan Stanley**", essendo tale società controllata una consolidata come stabilito nel più recente bilancio annuale certificato disponibile), oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
- (a) qualora il Debitore Sostitutivo sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, Morgan Stanley, Morgan Stanley garantisca irrevocabilmente ed incondizionatamente il pagamento di tutti gli importi pagabili tramite il Debitore Sostitutivo rispetto agli Strumenti Finanziari (a meno che Morgan Stanley sai il Debitore Sostitutivo) e (ii) qualora il Debitore Sostitutivo non sia una Società del Gruppo Morgan Stanley, il Debitore Sostitutivo abbia, alla data di tale sostituzione, almeno una solvibilità equivalente a quella della Garante (laddove si presume sia il caso qualora il Debitore Sostitutivo abbia una rating di credito a lungo termine assegnato da almeno un'agenzia di rating di applicazione standard sul mercato internazionale dei capitali (inclusa ma non limitata Standard & Poor's, Moody's Investors Service e Fitch Ratings) che sia almeno alto quanto il rating di credito della Garante);
- (b) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale negli Strumenti Finanziari e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente;
- (c) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo sono validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi agli Strumenti Finanziari attraverso una filiale, gli Strumenti Finanziari restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo e;
- (d) ogni borsa valori o autorità responsabile per la quotazione presso la quale gli Strumenti Finanziari sono quotati debba aver confermato che, a seguito della proposta

sostituzione del Debitore Sostitutivo, gli Strumenti Finanziari continueranno ad essere quotati su tale borsa valori e

- (e) l'Art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse negli Strumenti Finanziari in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e gli Strumenti Finanziari saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente agli Strumenti Finanziari.
- (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui gli Strumenti Finanziari resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente agli Strumenti Finanziari o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di dare esecuzione agli Strumenti Finanziari o ai Documenti di Sostituzione.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione degli Strumenti Finanziari su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base degli Strumenti Finanziari riguardante la sostituzione dell'Emittente.

§11

(Ulteriori Emissioni. Acquisti. Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori *strumenti finanziari* soggetti allo stesso regolamento dei presenti Strumenti Finanziari (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi (se applicabile)), così che le medesime saranno raggruppate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti Strumenti Finanziari e i riferimenti agli "Strumenti Finanziari" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare gli Strumenti Finanziari a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. Gli Strumenti Finanziari così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti gli Strumenti Finanziari interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12 (Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari saranno pubblicate su Internet sul sito www.morganstanley.de oppure su un primario quotidiano in Germania. Tale quotidiano sarà la *Börsen-Zeitung*. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione).
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando gli Strumenti Finanziari saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13 (Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* Gli Strumenti Finanziari sono disciplinati dal diritto tedesco.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione agli Strumenti Finanziari (le "**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche presentare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstrasse 13-15, 60311 Francoforte sul Meno, quale sua agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità degli Strumenti Finanziari accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia dello Strumento Finanziario in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale Strumento Finanziario nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente agli Strumenti Finanziari, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti Strumenti Finanziari anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14

(Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato per conto dell'Emittente:

Da: _____

Da: _____

Debitamente autorizzato

Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Emissione sino a 10.000 "Morgan Stanley B.V. Autocallable Generali S.p.A. Ottobre 2020" Express Certificates su Generali S.p.A. ISIN DE000MS0GVY6 (Serie: G540) (gli "Strumenti Finanziari") emessi da Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantiti da Morgan Stanley (la "Garante")

VERSIONE ITALIANA DEL PROSETTO DI BASE

Le Note di Sintesi sono costituite da requisiti informativi denominati "Elementi". Detti Elementi sono numerati nelle sezioni A – E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti riguardo alla presente tipologia di strumenti finanziari, dell'Emittente, e se applicabile, della Garante. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti riguardo alla tipologia di strumento finanziario, di Emittente, e se applicabile, di Garante può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione utile in merito a tali Elementi. In tal caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "Non applicabile".

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

A.1 Avvertenze La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al presente Prospetto.

Qualsiasi decisione di investire in una tranche di Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo, compresi i documenti inclusi mediante riferimento, ogni supplemento al Prospetto e le rilevanti Condizioni Definitive.

Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto, nei documenti inclusi mediante riferimento, in ogni Supplemento al presente Prospetto e nelle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto, dei documenti inclusi mediante riferimento, di ogni Supplemento a questo Prospetto e delle Condizioni Definitive relative ad ogni singola emissione, prima dell'inizio del procedimento.

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in Strumenti Finanziari.

A.2 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. quale Responsabile del Collocamento e Monte dei Paschi di Siena in qualità di Collocatore, responsabili per l'Offerta in Italia, possono fare uso del Prospetto di Base durante il periodo di offerta dal 10 ottobre 2017 sino al 29 novembre 2017, a condizione comunque che il Prospetto sia ancora valido secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica di titoli mobiliari (*Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*), che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 4 novembre 2003 (come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre

2010).

Il Prospetto di Base può essere distribuito a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Ogni supplemento al Prospetto di Base è disponibile per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu) e sul sito del Responsabile del Collocamento (www.mpscapitalservices.it) e del Distributore (www.mps.it).

Ulteriori condizioni chiare ed oggettive collegate al consenso.

Ciascun collocatore e/o successivo intermediario finanziario rilevante deve accertarsi, quando fa uso del Prospetto di Base, di agire in conformità a tutte le restrizioni di vendita, disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni rilevanti.

Comunicazione in grassetto che le informazioni sul Regolamento dell'offerta andranno fornite al tempo dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario.

Si informano gli investitori che le informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'offerta da parte di ogni collocatore sono fornite al momento dell'offerta medesima dal collocatore stesso.

B. EMITTENTE E GARANTE

Morgan Stanley B.V.

- | | | |
|------|---|--|
| B.1 | Denominazione legale e commerciale dell'Emittente: | Morgan Stanley B.V. (" MSBV ") |
| B.2 | Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione: | MSBV è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (<i>besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid</i>) ai sensi del diritto olandese. MSBV è registrata presso il registro commerciale della Camera di Commercio e dell'Industria (<i>Kamer van Koophandel</i>) di Amsterdam. MSBV ha la propria sede legale ad Amsterdam, Olanda. MSBV è soggetta al diritto olandese. |
| B.4b | Qualsiasi tendenza nota riguardante l'Emittente e i settori in cui opera: | Non applicabile. L'Emittente non è al corrente di alcuna di tali tendenze. |
| B.5 | Se l'Emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa: | MSBV non ha alcuna controllata. La sua società controllante è Morgan Stanley. |

- B.9 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore: Non applicabile. MSBV non fornisce alcuna previsione degli utili.
- B.10 Rilievi contenuti nella relazione di revisione: Non applicabile. Non vi sono stati rilievi nella relazione contabile relativa ai bilanci di MSBV per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2016, come contenuto nella Relazione di MSBV e nel bilancio per il periodo conclusosi al 31 dicembre 2016.

B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati:

Stato Patrimoniale consolidato (in migliaia di EUR)	Al 31 dicembre 2015	Al 31 dicembre 2016
<i>Attivi Totali</i>	8.770.208	9.569.083
<i>Passivi totali e Patrimonio Netto</i>	8.770.208	9.569.083
<i>Conto Economico Consolidato (in migliaia di EUR)</i>	2015	2016
<i>Ricavi Netti / Perdite Nette da strumenti finanziari detenuti a fini di negoziazione</i>	478.444	31.323
<i>Perdite Nette / Ricavi Netti da strumenti finanziari detenuti a fair value tramite profitti e perdite</i>	482.884	(31.323)
<i>Utile Netto ante tasse</i>	10.151	5.160
<i>Utile e totali comprensivo per l'anno/periodo</i>	7.620	546

Nessun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive dell'Emittente:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di MSBV dal 31 dicembre 2016, data dell'ultimo bilancio annuale certificato pubblicato di MSBV.

Nessun cambiamento significativo della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di MSBV dal 31 dicembre 2016, data dell'ultimo bilancio annuale certificato pubblicato di MSBV.

B.13 Fatti recenti che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente:

Non applicabile. MSBV ritiene che, per quanto la riguarda in particolare e che sia sostanziale, non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della propria solvibilità.

- B.14 Dipendenza da altre entità all'interno del gruppo: Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del gruppo.
- Dipendenza da altri enti all'interno del gruppo: MSBV è controllata da Morgan Stanley. Tutti i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e l'abilità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV.
- B.15 Principali attività dell'Emittente: La principale attività di MSBV è l'emissione di strumenti finanziari e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.
- B.16 Persone controllanti: MSBV è controllata da Morgan Stanley.
- B.17 Rating attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito: Non applicabile. A MSBV o ai suoi titoli di debito non è stato attribuito alcun rating.

Morgan Stanley

- B.18 Natura e scopo della Garanzia: Il pagamento di ogni importo dovuto in relazione a Strumenti Finanziari emessi da MSBV sarà incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Morgan Stanley ai sensi di una garanzia, soggetta al diritto della legge di New York, datata 30 settembre 2016.
- Gli obblighi della Garante ai sensi della Garanzia costituiscono un obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito della Garante che ha ed avrà in ogni momento almeno pari rango nell'ordine dei pagamenti rispetto ad ogni altro obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito presente e futuro della Garante, ma nel caso di insolvenza, solo nella misura permessa dalle leggi riguardanti i diritti dei creditori.
- B.19 Denominazione legale e commerciale della Garante: Morgan Stanley ("**Morgan Stanley**")
- B.19 B.2 Domicilio, forma giuridica della Garante, legislazione in base alla quale opera la Garante e suo paese di costituzione: Morgan Stanley, una società holding finanziaria, è stata costituita ai sensi della legge generale dello Stato del Delaware ed opera ai sensi del diritto dello Stato del Delaware. Quale società holding bancaria e finanziaria, è regolata dal Consiglio dei Governatori del Sistema della Riserva Federale ai sensi del Testo Unico sulle società holding bancarie del 1956 (*Board of Governors of the Federal Reserve System under the Bank Holding Company Act*), come modificato. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Stati Uniti d'America, ed il suo principale ufficio operativi presso 1585 Broadway, New York, NY 10036, Stati Uniti d'America.
- B.19 B.4b Qualsiasi tendenza nota riguardante la Garante e i settori in cui opera: L'attività di Morgan Stanley è stata nel passato e potrebbe essere influenzata, nel futuro, negativamente da diversi fattori inclusi gli effetti di condizioni politiche ed economiche ed eventi geopolitici, incluso il recesso anticipato del Regno Unito dall'Unione Europea, il rischio sovrano, le condizioni di mercato, in particolare nei mercati azionari globali, nel reddito fisso, nella valuta, nei mercati del credito e delle merci, inclusi crediti societari e ipotecari (commerciali e residenziali) e mercati immobiliari commerciali e

mercati dell'energia; l'impatto della legislazione attuale, in attesa di adozione e futura (incluso il Testo Unico Dodd-Frank Wall Street relativo alla Riforma e Tutela del Consumatore / *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* regolamenti (inclusi i requisiti di capitale, di leva, di finanziamento, di liquidità e quelli fiscali), politiche (incluse quelle fiscali e monetarie stabilite da banche centrali e autorità finanziarie e modifiche alle politiche globali di commercio) e altre azioni legali e regolamentari negli U.S. e a livello mondiale, il livello e la volatilità azionaria, reddito fisso e prezzi delle merci (inclusi quelli del petrolio), tassi di interesse, valute e altri indici di mercato, la disponibilità e il costo del credito e del capitale, nonché i rating di credito assegnati al debito non garantito a breve e a lungo termine di Morgan Stanley, il sentimento dell'investitore, del consumatore e commerciale e la fiducia nei mercati finanziari; l'andamento e i risultati delle acquisizioni di Morgan Stanley, disinvestimenti, *joint ventures*, alleanze strategiche o altri accordi strategici, la reputazione di Morgan Stanley e la percezione generale dell'industria dei servizi finanziari, l'inflazione, i disastri naturali, pandemie, e atti di guerra o terrorismo, le azioni ed iniziative dei competitori attuali e potenziali nonché i governi, le autorità di regolamentazione e le organizzazioni autoregolamentate, l'efficacia delle politiche di gestione del rischio di Morgan Stanley, i cambiamenti tecnologici istituiti da Morgan Stanley, i propri concorrenti o controparti e rischi tecnologici, inclusa continuità commerciale della cybersicurezza e rischi operazionali collegati; l'abilità di Morgan Stanley a fornire prodotti e servizi innovativi e a raggiungere i propri obiettivi strategici ovvero una combinazione di questi o altri fattori. Inoltre, sviluppi legislativi, legali e regolamentari legati agli affari di Morgan Stanley potranno probabilmente aumentare i costi, così pregiudicando i risultati delle operazioni.

B.19 B.5	Se la Garante fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che essa vi occupa:	Morgan Stanley è la società capogruppo del gruppo comprendente Morgan Stanley e le proprie controllate consolidate (il " Gruppo Morgan Stanley ").
B.19 B.9	Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:	Non applicabile. Morgan Stanley non fornisce alcuna previsione degli utili.
B.19 B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione:	Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione di revisione relativa ai bilanci di Morgan Stanley per gli esercizi rispettivamente conclusi il 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016, come nella Relazione Annuale di Morgan Stanley nel Modello 10-K per l'anno terminante al 31 dicembre 2016.

B.19 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati:

Stato Patrimoniale consolidato (in milioni di U.S. \$)	Al 31 dicembre 2015	Al 31 dicembre 2016	Al 30 giugno 2017 (non certificato)	
<i>Attivi Totali</i>	787.465	814.949	841.016	
<i>Passivi totali e Patrimonio Netto</i>	787.465	814.949	841.016	
<i>Conto Economico Consolidato</i> (in milioni di U.S. \$)	2015	2016	Sei mesi terminanti il 30 giugno (non certificato)	
			2016	2017
<i>Ricavi Netti</i>	35.155	34.631	16.701	19.248
<i>Utile (perdita) da Attività Correnti Ante Imposte patrimoniali</i>	8.495	8.848	4.221	5.450
<i>Utile Netto per l'anno / il periodo</i>	6.279	6.123	2.803	3.762

Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive della Garante:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Morgan Stanley dal 31 dicembre 2016, data dell'ultimo bilancio annuale certificato pubblicato di Morgan Stanley.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale della Garante:

Non applicabile. Alla data del presente Prospetto di Base non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Morgan Stanley dal 30 giugno 2017, data dell'ultimo bilancio semestrale (non certificato) pubblicato da Morgan Stanley.

B.19 Fatti recenti che
B.13 siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità della Garante:

Non applicabile. Morgan Stanley ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità.

B.19 Dipendenza da
B.14 altre entità all'interno del gruppo:

Si veda Elemento B.5 per il gruppo e la posizione dell'Emittente all'interno del Gruppo Morgan Stanley.

Morgan Stanley è una holding e dipende per il finanziamento di pagamenti dalle proprie controllate e per il finanziamento di dividendi e di tutti i pagamenti di cui ai propri obblighi inclusi quelli da obbligazioni di debito.

B.19 Principali attività
B.15 della Garante:

Morgan Stanley, società holding finanziaria, è una società di servizi finanziari globali che mantiene significative posizioni di mercato in ciascuno dei propri segmenti commerciali – *Institutional Securities, Wealth Management e Investment Management*. Attraverso le proprie controllate e partecipate offre un'ampia rosa di prodotti e servizi ad un vasto e diversificato gruppo di clienti ed utenti, tra cui società per azioni, governi, istituti finanziari e persone fisiche.

B.19 Persone control-
B.16 lanti:

Non applicabile. Morgan Stanley è una società a partecipazione pubblica quotata alla borsa di New York (New York Stock Exchange) e non partecipata direttamente o indirettamente ovvero controllata da un socio o gruppo di soci.

- B.19 Rating attribuiti I titoli di debito a breve termine ed al lungo termine di Morgan Stanley han-
 B.17 alla Garante o ai no ricevuto rating, rispettivamente, di (i) P-2 e A3, con un *outlook* stabile da
 suoi titoli di debi- Moody's Investors Services, Inc. ("**Moody's**") e (ii) A-2 e BBB+, con un
 to: *outlook* stabile, da Standard & Poor's Global Ratings ("**S&P**") e (iii) R-1
 (medio) ed A (alto), con *outlook* stabile da DBRS, Inc. ("**DBRS**") e (iv) F1 e
 A, con *outlook* stabile da Fitch Ratings, Inc. ("**Fitch**") (v) a-1 e A-, con out-
 look stabile da Rating and Investment Information, Inc. ("**R&I**").

DBRS:

DBRS non è costituita nello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da DBRS Ratings Limited, che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating, come nel tempo modificato (il "**Regolamento CRA**") dalla rilevante autorità competente.

Fitch:

Fitch non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da Fitch Ratings Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

Moody's (Approvazione UE):

Moody's non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato da Moody's Investors Service Limited che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

R&I:

R&I non è costituita nello SEE e non è registrata ai sensi del Regolamento CRA nell'Unione Europea.

S&P:

S&P non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato, con efficacia dal 9 aprile 2012, da Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

C. TITOLI

- C.1 Tipo / classe / Gli Strumenti Finanziari sono emessi in forma di strumenti Finanziari non
 codice di subordinati (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile
 identificazione: tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
 ISIN: DE000MS0GVY6
 Codice Comune: 169327998
 Codice Titoli tedesco (*WKN*): MS0GVY
- C.2 Valuta: Euro ("**EUR**")

- | | | |
|-----|--|--|
| C.5 | Restrizioni alla libera trasferibilità degli Strumenti Finanziari: | Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari sono liberamente trasferibili. |
| C.8 | Diritti connessi agli Strumenti Finanziari (compreso il <i>ranking</i> e le restrizioni a tali diritti): | <p>Diritti Connessi agli Strumenti Finanziari:</p> <p>Gli Strumenti Finanziari prevedono il diritto al pagamento di interesse e di rimborsi ai portatori degli Strumenti Finanziari (ciascuno un "Portatore" a congiuntamente i "Portatori").</p> |

Ranking degli Strumenti Finanziari:

Status degli Strumenti Finanziari:

Gli Strumenti Finanziari costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Limitazione dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari:

Rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati prima della data di scadenza ad opzione dell'Emittente per motivi fiscali. Il rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari per motivi fiscali sarà possibile se in seguito ad un cambiamento, o modifica, di leggi o regolamenti (inclusa ogni modifica a, o cambiamento in, una interpretazione o applicazione ufficiale di tali leggi o regolamenti), della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha/hanno la propria/loro sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui gli Strumenti Finanziari siano state/i oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi che riguardino la fiscalità o l'obbligo di pagare oneri di qualsiasi tipo, l'Emittente e/o la Garante siano costrette a pagare importi aggiuntivi sugli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato automatico

Qualora gli Strumenti Finanziari prevedano un meccanismo di rimborso anticipato automatico e si verifichi il rimborso anticipato automatico, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati anticipatamente ed automaticamente senza obbligo di alcun avviso di esercizio da parte dell'Emittente. Un evento di rimborso anticipato automatico si verifica qualora ad una data specificata il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) o, in caso di Azioni per cui la rilevante Borsa sia Borsa Italiana S.p.A., il Prezzo di Riferimento, il Prezzo di Riferimento dell'Azione sia superiore o uguale ad un certo livello. "Prezzo di Riferimento" significa il prezzo come pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. quale rilevante prezzo di chiusura negoziazione e avente il significato di cui al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento**"), come modificato di tanto in tanto da Borsa Italiana S.p.A.. Il rilevante importo di rimborso sarà calcolato ai sensi della formula prevista dagli Strumenti Finanziari.

Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura

Gli Strumenti Finanziari possono essere rimborsati ad opzione dell'Emittente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura dandone avviso entro il periodo di avviso specificato ai Portatori ed all'importo di rimborso specificato.

"Modifica Normativa" indica che, in seguito all'adozione di una legge o sua interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Emittente subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi degli Strumenti Finanziari.

"Turbativa delle Operazioni di Copertura" indica che l'Emittente ha difficoltà a stipulare ogni operazione al fine di coprire il rischio di cui agli Strumenti Finanziari, ovvero realizzare i proventi di una di tali operazioni o attivi.

"Incremento dei Costi delle Operazioni di Copertura" indica che l'Emittente subirebbe un rilevante aumento degli oneri impositivi (se confrontato con la situazione esistente alla Data di Emissione), o altre spese al fine di stabilire ogni operazione che ritenga necessaria al fine di coprire il rischio di cui agli Strumenti Finanziari.

- | | | |
|------|--|---|
| C.11 | Ammissione alla negoziazione sul mercato regolamentato | <p>Sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione gli Strumenti Finanziari sul Sistema di Negoziazione ("DE@IDone Trading" o "DDT") gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("MPSCS"), che non è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/UE sui Mercati in Strumenti Finanziari (come modificata).</p> <p>La validità dell'offerta è soggetta alla condizione che l'ammissione a negoziazione sia autorizzata da DDT prima della Data di Emissione. MPSCS agirà come specialista (negoziatore unico) sul DDT, come stabilito dalle normative applicabili (il Regolamento) pubblicate sul sito www.mpscapitalervices.it.</p> <p>MPSCS inizierà le negoziazioni su tale internalizzatore sistematico al più tardi entro cinque giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione. MPSCS, peraltro, chiederà ammissione a quotazione degli Strumenti Finanziari sul sistema di negoziazione multilaterale EuroTLX® (EUROTLX) organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. MPSCS agirà come <i>Liquidity Provider</i> ai sensi del Regolamento di EUROTLX.</p> <p>L'esecuzione di ordini su EUROTLX avverrà ai sensi del Regolamento di EUROTLX come pubblicato sul sito www.eurotlx.com. MPSCS anticipa che la negoziazione su EUROTLX sarà lanciata al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla Data di Emissione.</p> |
| C.15 | Descrizione del modo in cui il valore dell'investimento o è influenzato dal valore dello/degli strumento(i) sotto- | <p>Il rimborso degli Strumenti Finanziari dipende dall'andamento delle Azioni sottostanti. Le Azioni sottostanti sono soggette alle fluttuazioni giornaliere dei mercati dei capitali. Il valore delle degli Strumenti Finanziari può aumentare o diminuire durante la loro durata, a seconda dell'andamento delle Azioni sottostanti.</p> |

stante(i)

Nel caso di un rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari le fluttuazioni delle Azioni sottostanti possono influenzare la determinazione dell'importo di rimborso specificato.

C.16	Data di scadenza degli strumenti derivati – data di esercizio o data di riferimento finale	La data di scadenza degli Strumenti Finanziari è il 4 dicembre 2020. La data di riferimento finale degli Strumenti Finanziari è il 21 novembre 2020.
C.17	Descrizione delle modalità di regolamento	Il regolamento degli Strumenti Finanziari sarà effettuato attraverso il sistema di compensazione mediante pagamento di un importo in contanti corrispondente all'Importo di Rimborso Legato all'Azione ai Portatori.
C.18	Descrizioni di come si generano proventi su Strumenti Finanziari	
	Interesse:	Vedasi sub C.8. Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi senza l'elemento di pagamenti di interessi periodici.
	Tasso di Interesse	Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi senza l'elemento di pagamenti di interessi periodici.
	Date di decorrenza dell'interesse	Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi senza l'elemento di pagamenti di interessi periodici.
	Date di pagamento dell'interesse	Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi senza l'elemento di pagamenti di interessi periodici.
	Sottostante su cui si basa il tasso di interesse	Non applicabile. Gli Strumenti Finanziari saranno emessi senza l'elemento di pagamenti di interessi periodici.
	Rimborso:	L'importo di rimborso di Strumenti Finanziari corrisponderà all'Importo di Rimborso Legato all'Azione. L'Importo di Rimborso Legato all'azione corrisponderà: (a) Qualora il Livello Finale dell'Azione sia superiore o uguale a 100,00% del proprio Livello Iniziale dell'Azione, l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato ai sensi della seguente formula: EUR 1.000 * 119,50% corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 119,50%. (b) qualora il Livello Finale dell'Azione sia inferiore al 100% del Livello Iniziale dell'Azione e superiore o uguale al 75% del Livello Iniziale

dell'Azione, l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 100\%$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per 100%.

- (c) qualora il Livello Finale dell'Azione sia inferiore al 75% del Livello Iniziale dell'Azione, l'Importo di Rimborso Legato all'Azione sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * \text{Livello Finale dell'Azione} / \text{Livello Iniziale dell'Azione}$$

corrispondente a EUR 1.000 moltiplicati per il quoziente del Livello Finale dell'Azione con il Livello Iniziale dell'Azione.

Dove:

"Livello Finale dell'Azione" significa il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell'Azione alla Data Finale di Valutazione dell'Azione.

"Livello Iniziale dell'Azione" significa il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell'Azione alla Data Iniziale di Valutazione dell'Azione.

"Data Iniziale di Valutazione dell'Azione" significa il 4 dicembre 2017.

"Data Finale di Valutazione dell'Azione" significa il 21 novembre 2020.

"Prezzo Ufficiale di Chiusura" significa il prezzo ufficiale di chiusura (Prezzo di Riferimento) come pubblicato dalla Borsa rilevante ovvero in caso di Azioni per cui la rilevante Borsa sia Borsa Italiana S.p.A., il Prezzo di Riferimento (come definito in prosieguo).

"Prezzo di Riferimento" significa il prezzo come pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. quale rilevante prezzo di chiusura di negoziazione e avente il significato di cui al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il **"Regolamento"**), come di volta in volta modificato da Borsa Italiana S.p.A..

"Azione" significa l'azione nella colonna **"Azione"** nella seguente tabella:

Azione	ISIN	Bloomberg/Reuters	Borsa
Generali S.p.A.	IT0000062072	G IM	Borsa Italiana

- C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo Il Prezzo Ufficiale di Chiusura (Prezzo di Riferimento) dell'Azione alla Data Finale di Valutazione dell'Azione.
- C.20 Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni Un'azione è un'indivisibile unità indivisibile di capitale in una società ed incorpora certi diritti in qualità di socio, quale il diritto di voto ed il diritto a ricevere pagamenti di dividendi.
- Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa le Azioni sottostanti:

Generali S.p.A.: www.generali.it.

I Portatori non acquistano alcun diritto di socio salvo il caso in cui il rimbor-

so degli Strumenti Finanziari avvenga tramite consegna dell'Azione sottostante / delle Azioni Sottostanti.

D. RISCHI

- D.2 Informazioni sui Principali rischi che sono specifici per l'Emittente e la Garante
- Vi sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emittente e della Garante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di Strumenti Finanziari emessi nell'ambito del Programma ed alle obbligazioni della Garante ai sensi della Garanzia.

MSBV

I principali rischi in relazione a Morgan Stanley rappresenteranno anche i principali rischi in relazione a MSBV, sia come enti singolarmente considerati sia come facenti parte del gruppo di società Morgan Stanley.

I rischi specifici per MSBV includono:

- la capacità di MSBV di adempiere alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che il gruppo Morgan Stanley adempia a sua volta ai propri obblighi nei confronti di MSBV; e
- rischi relativi alle procedure fallimentari in Olanda;
- tutti i beni materiali di MSBV sono obbligazioni di una o più società all'interno del Gruppo Morgan Stanley e l'abilità di adempiere tali obbligazioni da parte di MSBV dipende da tali società adempienti le loro obbligazioni verso MSBV. Qualora una di tali società del Gruppo Morgan Stanley subisca delle perdite rispetto ad una delle proprie attività (indipendentemente dal fatto che tali attività si riferiscano a MSBV o meno) l'abilità di tale società ad adempiere ai propri obblighi nei confronti di MSBV potrebbe essere pregiudicata, così da esporre i portatori di strumenti finanziari emessi da MSBV al rischio di perdita..

Morgan Stanley

I seguenti rischi principali incidono su Morgan Stanley e, poiché Morgan Stanley è la controllante ultima di MSBV, ciò influisce anche su MSBV:

- **Rischio di Mercato:** i risultati delle operazioni di Morgan Stanley possono essere materialmente influenzate da fluttuazioni di mercato e da condizioni economiche globali ed altri fattori, incluse modifiche nei valori patrimoniali. La detenzione di posizioni larghe e concentrate può esporre Morgan Stanley a perdite. Tali fattori possono provocare perdite per una posizione o un portafoglio detenuto da Morgan Stanley.
- **Rischio di Credito:** Morgan Stanley è esposta al rischio che terzi siano indebitati non adempiano ai propri obblighi nonché un'inadempienza di una grande istituzione finanziaria possa influire negativamente i mercati finanziari. Tali fattori provocano il rischio di perdite derivanti nel caso in cui un mutuatario, controparte o emittente non adempia ai suoi obblighi finanziari nei confronti di Morgan Stanley.
- **Rischio Operativo:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di perdita o danno alla propria reputazione, provocati dall'inadeguatezza o insuccesso di processi, o sistemi, fattori umani o da altri eventi esterni (ad esempio frode, furto, rischio legale e di conformità, attacchi cibernetici, o danno a beni materiali). Morgan Stanley può

incorrere a rischio operativo circa l'intero scopo delle proprie attività aziendali, incluse attività che generano reddito (ad esempio vendita e negoziazione) e supporto e controllo di gruppi (ad esempio tecnologia informativa e trattamento della negoziazione).

- **Rischio di Liquidità e di Finanziamento:** la liquidità è essenziale per le attività di Morgan Stanley e Morgan Stanley si affida a fonti esterne per finanziare una parte significativa delle proprie operazioni. Gli oneri finanziari e l'accesso ai mercati del capitale di debito dipende significativamente dai propri rating di credito. Morgan Stanley è una holding non operativa e dipende da dividendi, distribuzioni e altri pagamenti, delle proprie collegate. Inoltre, liquidità e condizione finanziaria di Morgan Stanley sono state nel passato e potrebbero essere in futuro influenzate negativamente dai mercati statunitensi ed internazionali e da condizioni economiche. Quale risultato di quanto detto in precedenza, sussiste un rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o dell'impossibilità di liquidare le sue attività. Inoltre, sussiste un rischio che la condizione finanziaria di Morgan Stanley o la propria solidità complessiva siano influenzate negativamente da un'incapacità ovvero inabilità percepita di adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni finanziarie. Morgan Stanley sperimenta inoltre rischi associati al finanziamento causati dal mercato o da eventi di stress idiosincratico che possono portare a cambiamenti inaspettati nei fabbisogni di finanziamento ovvero ad un'incapacità di raccogliere nuovi finanziamenti.
- **Rischio Legale, Regolamentare o di Rispetto di Norme:** Morgan Stanley è soggetta al rischio di sanzioni legali, regolamentari, perdita sostanziale finanziaria incluse condanne, giudizi, danni e/o accordi transattivi o danno alla reputazione che possa subire quale risultato di una propria omissione ad ottemperare alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Morgan Stanley è inoltre soggetta a rischio contrattuale e commerciale quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non siano esigibili. Inoltre Morgan Stanley è inoltre soggetta a regole e regolamenti antiriciclaggio, anticorruzione e contro il finanziamento del terrorismo.
- **Gestione del Rischio:** le strategie di gestione del rischio, i modelli e processi di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio.

- Ambiente Concorrenziale: Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività. Inoltre mercati di negoziazione automatizzati possono influire negativamente sull'attività di Morgan Stanley e possono incrementare la concorrenza (ad esempio aumentando la pressione su spread denaro-lettera (*bid-offer*) di offerta, commissioni o margini o compensi comparabili). Infine, l'abilità di Morgan Stanley a mantenere ed attrarre impiegati qualificati è critica al successo della propria attività e la non osservanza di fare ciò può influire negativamente sul proprio andamento.
- Rischio Internazionale: Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, fiscali, operativi, di franchise ed altri rischi quale risultato delle proprie operazioni internazionali (inclusi rischi di possibile nazionalizzazione, espropriazione, controlli prezzi, controlli capitale, controlli cambi, aumenti di tasse e imposte ed altre azioni restrittive governative nonché lo scoppio di ostilità o instabilità politica e governativa) che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi.
- Rischio di Acquisizioni, Dismissioni e di *Joint Venture*: Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche e
- Rischio Relativo all'Esercizio di Potenziali Poteri di Misure di Risoluzione: l'applicazione di requisiti regolamentari e strategie negli Stati Uniti per facilitare la risoluzione ordinaria di grandi istituzioni finanziarie può porre un maggiore rischio di perdita per i portatori di titoli garantiti da Morgan Stanley e rendere oggetto Morgan Stanley di ulteriori restrizioni.

D.3 D6	Principali rischi che sono specifici per gli Strumenti Finanziari	Si ricorda esplicitamente ai potenziali investitori in Strumenti Finanziari che un investimento in Strumenti Finanziari comporta rischi finanziari che, nel caso in cui si verificassero, potrebbero portare ad un calo del valore di Strumenti Finanziari. I potenziali investitori in Strumenti Finanziari dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita totale del loro investimento in Strumenti Finanziari.
	Aspetti Generali	Un investimento in Strumenti Finanziari comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e della tipologia o struttura di Strumenti Finanziari. Un investimento in Strumenti Finanziari è adatto solo a potenziali investitori che (i) possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i vantaggi e i rischi di un investimento in Strumenti Finanziari e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento al medesimo; (ii) hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per soppesare tali vantaggi e rischi in relazione alla situazione finanziaria individuale dell'investitore e per valutare l'impatto che Strumenti Finanziari avranno sul loro portafoglio di investimento complessivo; (iii) comprendono pienamente le condizioni di Strumenti Finanziari e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari; (iv) sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un investimento in Strumenti Finanziari fino al momento della scadenza degli stessi; e (v) riconoscono che potrebbe non essere possibile disporre di Strumenti Finanziari per un considerevole periodo di

tempo, o addirittura solamente alla scadenza degli stessi.

Rischio di Credito dell'Emittente	Chiunque acquisti Strumenti Finanziari fa affidamento sull'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante e non può vantare diritti nei confronti di altri soggetti. I Portatori sono esposti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente e della Garante di adempiere ai pagamenti di interessi e/o rimborsi ai quali l'Emittente e la Garante sono tenute ai sensi di Strumenti Finanziari. Il rischio è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante.
Rischio di Spread del Credito	I fattori che influenzano lo <i>spread</i> del credito includono, fra l'altro, l'affidabilità creditizia ed il <i>rating</i> dell'Emittente, la probabilità di insolvenza, il tasso di recupero, il tempo rimanente alla scadenza di Strumenti Finanziari e le obbligazioni derivanti da qualsiasi prestazione in garanzia o garanzia, nonché le dichiarazioni relative a crediti privilegiati o subordinati. Anche la situazione di liquidità, il livello generale dei tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nell[la] quale il rilevante Strumento Finanziario è denominato, possono avere un effetto positivo o negativo. I Portatori sono esposti al rischio che lo <i>spread</i> di credito dell'Emittente e della Garante aumenti, col risultato di una diminuzione nel prezzo di Strumenti Finanziari.
Rating degli Strumenti Finanziari	Un eventuale <i>rating</i> di Strumenti Finanziari potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi dell'investimento in tali Strumenti Finanziari. Allo stesso modo, i <i>rating</i> potrebbero venire sospesi, declassati o ritirati. Tale sospensione, declassamento e ritiro potrebbe avere un effetto negativo sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione di Strumenti Finanziari. Un <i>rating</i> del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di <i>rating</i> in qualsiasi momento.
Rischio di Reinvestimento	I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità provenienti dalla vendita di Strumenti Finanziari. L'utile che il Portatore riceverà da Strumenti Finanziari dipende non solo dal prezzo e dal tasso di interesse nominale di Strumenti Finanziari, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della vita di Strumenti Finanziari possano essere reinvestiti ad un tasso di interesse uguale o maggiore a quello previsto da Strumenti Finanziari stessi. Il rischio che il tasso di interesse generale di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse di Strumenti Finanziari nel corso della loro vita è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali di Strumenti Finanziari in questione.
Rischio di Liquidità	Generalmente Strumenti Finanziari forniscono un certo flusso finanziario. Le Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari indicano a che condizioni, in quali date, ed in che misura vengono pagati gli importi a titolo di interessi e/o rimborso. Nell'eventualità che le condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso. Il verificarsi del rischio di liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente e della Garante di effettuare i pagamenti dell'interesse o di rimborsare Strumenti Finanziari, per intero o in parte.
Rischio di Inflazione	Il rischio di inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale di Strumenti Finanziari. Se il tasso di inflazione è maggiore o uguale al rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.

Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito	Se un Portatore fa ricorso a un prestito per finanziare l'acquisto di Strumenti Finanziari e gli stessi successivamente subiscono un inadempimento, o se il prezzo di negoziazione degli Strumenti Finanziari diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del proprio investimento, ma sarebbe anche tenuto a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontata la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando gli utili di un'operazione finanziaria. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la propria situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, al fine di verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito ed il prestito stesso su richiesta, e valutare la possibilità di incorrere in una perdita anziché in un guadagno.
Compenso del Collocatore	L'Emittente a sua discrezione può stipulare accordi di collocamento con varie istituzioni finanziarie ed altri intermediari, (ciascuno un " Collocatore "). Ogni Collocatore conviene, laddove siano soddisfatte determinate condizioni, che la sottoscrizione di Strumenti Finanziari avvenga a un prezzo equivalente o inferiore al Prezzo di Emissione. Ai Collocatori potrà inoltre essere corrisposta una commissione periodica relativamente a tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione alla data di scadenza inclusa, a un tasso a discrezione dell'Emittente, che potrà variare di volta in volta.
Costi/Spese per Operazioni Finanziarie	Quando Strumenti Finanziari vengono acquistate/i o vendute/i, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione finanziaria) previsti nel prezzo di acquisto o di vendita di Strumenti Finanziari. Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dal possesso di Strumenti Finanziari. Di norma, gli istituti di credito addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – siano coinvolte nell'esecuzione di un ordine, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, operatori nazionali o <i>broker</i> in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).
Modifiche Normative	Le Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari sono soggette al diritto tedesco. Non possono essere fornite assicurazioni relativamente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o di modifiche del diritto tedesco (o diritto applicabile in Germania) nonché della prassi amministrativa in Germania successivamente alla data del Prospetto di Base.
Mancanza di Cross-Default e di Cross-Acceleration di MSBV o Morgan Stanley	Gli Strumenti Finanziari emessi da MSIP non beneficiano di alcun <i>cross-default</i> o <i>cross-acceleration</i> con altri indebitamenti di MSIP. Inoltre, un <i>covenant default</i> da parte di Morgan Stanley, quale garante, o un evento di bancarotta, insolvenza o riorganizzazione di Morgan Stanley, quale garante, non costituisce un evento di <i>default</i> rispetto agli Strumenti Finanziari emessi da MSBV.
Potenziale Conflitto di Interessi	Potenziali conflitti di interessi possono sorgere tra l'agente per le determinazioni ed i Portatori, anche in relazione a talune determinazioni e giudizi discrezionali che l'agente per le determinazioni può effettuare e che possono influenzare l'importo ricevibile a titolo di interessi, se esistente, e/o di rimborso di Strumenti Finanziari.
Rischio Valutario	Un Portatore di Strumenti Finanziari denominate/i in una valuta estera o di Strumenti Finanziari in cui l'Azione/le Azioni sottostante/i è/sono denominat(a)(e) in una valuta estera è esposto al rischio di variazioni nei tassi di cambio valutari che possono avere un impatto sul rendimento e/o l'importo

di rimborso di tali Strumenti Finanziari.

Regime Fiscale	I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentarie o tasse secondo le leggi e la prassi adottata nel paese in cui Strumenti Finanziari vengono trasferiti o in altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere posizioni ufficiali da parte delle autorità fiscali o sentenze relative a strumenti finanziari innovativi quali Strumenti Finanziari. Si consiglia ai potenziali investitori di non fare affidamento sulle informazioni sul regime fiscale contenute nel Prospetto di Base, bensì di rivolgersi al proprio consulente fiscale riguardo al proprio regime fiscale relativamente all'acquisto, alla vendita e al rimborso di Strumenti Finanziari. Solo tali consulenti sono in grado di valutare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Il regime fiscale individuale di Strumenti Finanziari di cui sopra può avere un impatto negativo sul rendimento che un potenziale investitore può ottenere dall'investimento in Strumenti Finanziari.
FATCA	La normativa U.S., a cui comunemente si fa riferimento come "FATCA", generalmente prevede una ritenuta del 30% su pagamenti a certe entità non statunitensi (inclusi intermediari finanziari) per certi strumenti finanziari, salvo che non siano soddisfatte varie informazioni e requisiti di <i>due diligence</i> statunitense. Un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e la giurisdizione dell'entità non statunitense può modificare tali requisiti. Tale legislazione si applica generalmente a certi strumenti finanziari trattati come fonte statunitense di interesse o dividendi o altra fonte statunitense di reddito "fissa o determinabile annualmente o periodicamente". La ritenuta (se applicabile) si applica ad ogni pagamento di importi trattati come equivalenti ad interesse o dividendo sugli Strumenti Finanziari e per disposizioni successive al 31 dicembre 2018, ogni pagamento su proventi lordi della disposizione (inclusi rimborsi) degli Strumenti Finanziari trattati come se vi fossero pagati interesse o dividendi provenienti dagli Stati Uniti. Qualora la ritenuta si applica agli Strumenti Finanziari, l'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo addizionale rispetto ad importi trattenuti ai sensi della FATCA. Portatori non statunitensi dovranno consultare i propri consulenti fiscali circa la potenziale applicazione della FATCA agli Strumenti Finanziari.
Possibile applicazione della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense	L'Emittente ha determinato che gli Strumenti Finanziari non siano soggetti a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense poiché il Rilevante Sottostante è un "indice qualificato" ai sensi dei Regolamenti Tributarî Statunitensi applicabili come descritto in prosieguo e istruisce i propri agenti e agenti incaricati della ritenuta che nessuna ritenuta è necessaria, a meno che tale agente o agente incaricato della ritenuta abbia conoscenza o abbia ragione di conoscere diversamente. La Sezione 871(m) del Codice Tributario Statunitense (<i>Internal Revenue Code</i>) (il "Codice Tributario Statunitense") e dei Regolamenti Tributarî promulgati a riguardo ("Sezione 871(m)") impongono una ritenuta alla fonte del 30% (o un'aliquota inferiore applicabile ai dividendi ai sensi di un accordo) a certi 'equivalenti a dividendi' pagati o dovuti a Portatori non statunitensi rispetto a certi strumenti finanziari legati ad azioni o indici statunitensi, che includono azioni statunitensi. Uno Strumento Finanziario legato ad azioni o indici statunitensi che include azioni statunitensi (uno "Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi") sarà generalmente soggetto al regime di ritenuta di cui alla Sezione 871(m) qualora all'emissione (i) abbia un 'delta' di 0,80 o superiore rispetto all'azione statunitense sottostante o (ii) replichi sostanzialmente la performance economica dell'azione statunitense sottostante, determinata da un test di 'equiva-

lenza sostanziale' che, tra altri fattori, prenda in considerazione il numero iniziale di azioni necessarie a copertura totale della transazione. I test descritti sopra sono stabiliti nei regolamenti e, il test applicabile, dipenderà dalle condizioni del rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni. Ai sensi di tali regolamenti, la ritenuta potrà essere applicata anche quando il rilevante Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni non preveda pagamenti legati esplicitamente ad un dividendo. Le disposizioni prevedono certe eccezioni ai requisiti di ritenuta, in particolare per strumenti legati a certi indici (un "**indice qualificato**") che abbiano requisiti di cui ai regolamenti.

Ai sensi di una recente comunicazione IRS, la Sezione 871(m) non si applicherà a Strumenti Finanziari emessi successivamente al 1 gennaio 2018 che non siano '*delta one*' rispetto ad azioni statunitensi. Qualora le condizioni di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sia soggetto ad una "modifica significativa", lo Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sarà generalmente trattato come rimesso al tempo della modifica significativa.

L'ammontare di un 'equivalente ad un dividendo' per un contratto "semplice" è uguale al prodotto (a) dell'ammontare del dividendo per azione, (b) del numero di azioni dell'azione sottostante statunitense in ogni Strumento Finanziario statunitense legato ad azioni e (c) del delta e, per un contratto "complesso" al prodotto (x) dell'ammontare del dividendo per azione e (y) della copertura iniziale.

L'importo equivalente al dividendo sarà determinato alla prima data tra (a) la data di registrazione del dividendo e (b) la data precedente alla data ex-dividendo. Sarà imposta una ritenuta sull'importo equivalente al dividendo alla successiva tra (a) la data di determinazione dell'importo equivalente al dividendo e (b) la data successiva in cui sia avvenuto un pagamento su uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi all'investitore non statunitense (inclusa ogni disposizione o liquidazione dello Strumento Finanziario).

L'Emittente determinerà se uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi sia soggetto a ritenuta ai sensi della Sezione 871(m) effettuando i calcoli di cui sopra. Qualora la ritenuta sia applicabile, l'Emittente non sarà tenuto a corrispondere alcun importo addizionale rispetto agli importi così trattenuti.

La Sezione 871(m) è complessa e la sua applicazione può dipendere dalle circostanze del Portatore non statunitense. Ad esempio, l'applicazione della Sezione 871(m) potrà essere influenzata qualora un Portatore non statunitense entri in un'altra transazione relativa all'acquisto di uno Strumento Finanziario legato ad azioni statunitensi. Conseguentemente, un Portatore non statunitense dovrà consultare i propri consulenti finanziari circa la potenziale applicazione della Sezione 871(m) agli Strumenti Finanziari nelle loro particolari circostanze.

Rischi connessi
ad un rimborso
anticipato

Nel caso in cui l'Emittente e la Garante fossero obbligate ad aumentare gli importi dovuti in relazione a Strumenti Finanziari a causa di qualsiasi trattenuta o deduzione per o a titolo di, qualsiasi imposta, tassa o onere governativo presente o futuro di qualsiasi natura imposti, riscossi, incassati, trattenuti o stabiliti, da o per conto della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente di pagamento ha la propria sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui Strumenti Finanziari siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, a seconda dei casi, o una qualsiasi suddivisione politica dei medesimi o qualsiasi autorità presente nei, o dei,

medesimi che abbia giurisdizione fiscale, l'Emittente o la Garante possono rimborsare tutti gli Strumenti Finanziari in circolazione in conformità alle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari.

Nel caso in cui Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente per motivi fiscali, l'importo di rimborso specificato potrebbe essere inferiore al valore nominale di Strumenti Finanziari e i Portatori potrebbero pertanto perdere parte del capitale investito.

Nel caso in cui Strumenti Finanziari siano rimborsati anticipatamente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa, e/o Incremento dei Costi di Copertura e/o Insolvenza, l'importo di rimborso specificato pagabile per Strumenti Finanziari potrebbe essere inferiore al valore nominale di Strumenti Finanziari ed i Portatori potrebbero pertanto perdere tutto o parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il rimborso anticipato, salvo ove diversamente specificato

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato di Strumenti Finanziari nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente Strumenti Finanziari, ma non eserciti tale diritto e non li rimborsi anticipatamente ai sensi delle Condizioni Definitive di Strumenti Finanziari, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) di Strumenti Finanziari è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Poiché il certificato globale può essere conservato da o per conto di Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF"), i Portatori dovranno fare affidamento sulle sue procedure per trasferimenti, pagamenti e comunicazioni con l'Emittente

Strumenti Finanziari emessi ai sensi del Prospetto di Base sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**"). Tale Certificato Globale è depositato presso CBF. **In nessuna circostanza i Portatori avranno diritto di ricevere Strumenti Finanziari definitivi.** CBF manterrà evidenza dei diritti di proprietà sui Certificati Globali. Finché Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Definitivo, i Portatori potranno negoziare i propri diritti di proprietà solamente attraverso CBF.

Finché Strumenti Finanziari saranno rappresentati da un Certificato Globale, l'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento derivanti da Strumenti Finanziari effettuando pagamenti a CBF, affinché siano accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. Un portatore di un diritti di proprietà su un Certificato Globale dovrà fare affidamento sulle procedure di CBF al fine di ricevere i pagamenti relativi a Strumenti Finanziari. L'Emittente non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sui Certificati Globali.

In nessuna circostanza l'Emittente può essere ritenuto responsabile di atti od omissioni da parte di CBF, nonché delle eventuali perdite che un Portatore può subire a causa di tali atti od omissioni, in generale, e delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sui Certificati Globali, in particolare.

Ulteriori fattori che influenzano il valore degli Strumenti Finanziari legati ad un sottostante

I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari comporta un rischio di valutazione relativamente ad un'Azione sottostante. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza in operazioni su Strumenti Finanziari il cui valore è basato sulla/sulle loro rispettiva/e Azione/i. Il valore di un'azione è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali le attività commerciali dell'emittente, fattori macroeconomici e la speculazione. Se il sottostante è costituito da un paniere di Azioni, fluttuazioni nel valore di un singolo componente potrebbero essere sia compensate sia amplificate da fluttuazioni nel valore degli altri componenti. Inoltre, l'andamento storico di un'Azione non è indicativo dell'andamento futuro. Modifiche del prezzo di mercato di un'Azione influenzano il prezzo di negoziazione di Strumenti Finanziari, e non si può

prevedere se il prezzo di mercato di un'Azione salirà o scenderà.

Se il diritto rappresentato da Strumenti Finanziari è calcolato utilizzando una valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, o se il valore di un sottostante viene determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta di Strumenti Finanziari, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in Strumenti Finanziari può comportare rischi basati sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, e che il rischio di perdita non si riferisce solo all'andamento di un'Azione, ma anche ad eventuali movimenti sfavorevoli della valuta estera, unità di valuta o unità di conto. Tali movimenti sfavorevoli possono aumentare il rischio di perdita del Portatore.

Gli investitori non hanno Diritti di Azionista	Strumenti Finanziari non attribuiscono alcun diritto sull'azione(i) sottostante(i), inclusi il diritto di voto e il diritto a ricevere dividendi, interesse o altre distribuzioni, ove applicabili, o ogni altro diritto relativamente ad un'Azione sottostante. L'Emittente, la Garante, i Manager e/o le rispettive società partecipate possono scegliere di non detenere il sottostante o ogni altro contratto derivato legato al sottostante. All'Emittente, alla Garante, ai Manager o alle rispettive società partecipate non è fatto divieto di alienare, ipotecare o conferire altrimenti ogni diritto, titolo e interesse in un sottostante o in ogni contratto derivato legato al sottostante esclusivamente in virtù del fatto di aver emesso Strumenti Finanziari.
--	--

Operazioni per Compensare o Limitare il Rischio	Chiunque intenda utilizzare Strumenti Finanziari come strumento di copertura deve essere a conoscenza del rischio di correlazione. Strumenti Finanziari possono risultare uno strumento di copertura non perfetto per un'Azione sottostante o un portafoglio di cui faccia parte l'Azione sottostante. Inoltre, potrebbe non essere possibile liquidare Strumenti Finanziari ad un livello che rifletta direttamente il prezzo dell'Azione sottostante o del portafoglio di cui faccia parte l'Azione sottostante. I potenziali investitori non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni finanziarie nel corso della durata di Strumenti Finanziari al fine di compensare o limitare i relativi rischi; ciò dipende dalle condizioni di mercato e, qualora Strumenti Finanziari siano legati ad un'Azione sottostante, dalle specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni finanziarie siano concluse ad un prezzo di mercato sfavorevole, che comporterebbe una perdita per il Portatore.
---	---

Ampliamento dello <i>Spread</i> tra Prezzo di Acquisto e di Vendita	In situazioni particolari del mercato, in cui l'Emittente non sia proprio in grado di concludere operazioni di copertura o in cui tali operazioni finanziarie siano molto difficili da concludere, si può temporaneamente ampliare lo <i>spread</i> tra prezzo di acquisto e di vendita che possono essere quotati dall'Emittente in modo da limitare il rischio economico per l'Emittente. Pertanto, i Portatori che vendono i propri Strumenti Finanziari sul mercato o fuori mercato, potrebbero farlo ad un prezzo sostanzialmente inferiore all'effettivo valore di Strumenti Finanziari al momento della vendita.
---	---

Effetto sugli Strumenti Finanziari delle Operazioni di Copertura dell'Emittente	L'Emittente può utilizzare una parte del ricavato della vendita di Strumenti Finanziari per operazioni finanziarie volte a coprire i rischi della medesima legati alla relativa Tranche di Strumenti Finanziari. In tal caso, l'Emittente o una sua società partecipata può concludere operazioni finanziarie che corrispondano alle obbligazioni dell'Emittente derivanti da Strumenti Finanziari. Non può essere escluso che, caso per caso, il prezzo di un'Azione sottostante, ove presente, sia influenzato da tali operazioni finanziarie. Stipulare o concludere tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che si verifichino o non si verifichino eventi determinanti qualora il valore di Strumenti Finanziari si basi sul verificarsi di un determinato even-
---	---

to in relazione ad un'Azione sottostante.

Nessuna Protezione dei Depositi	Strumenti Finanziari non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (<i>Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.</i>) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi e Risarcimento degli Investitori (<i>Einlagensicherungsgesetz</i>).
Illiquidità del Mercato	E' impossibile prevedere come Strumenti Finanziari verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato. Se Strumenti Finanziari non sono negoziati su alcuna borsa valori, potrebbe risultare più difficile reperire le informazioni riguardanti i prezzi e la liquidità e i prezzi del mercato di Strumenti Finanziari potrebbero esserne influenzati negativamente. La liquidità di Strumenti Finanziari può essere influenzata anche da restrizioni all'offerta e alla vendita di titoli in alcune giurisdizioni. Quanto più limitato è il mercato secondario, tanto più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore di Strumenti Finanziari prima della data di scadenza.
Negoziiazione secondaria ristretta	La negoziazione negli Strumenti Finanziari può essere condotta tramite uno o più sistemi elettronici cosicché i prezzi d'"acquisto" e "vendita" possono essere quotati per negoziazioni in borsa e fuori borsa. Qualora un sistema elettronico di negoziazione usato dall'Emittente e/o le sue controllate diventi parzialmente o totalmente non disponibile, tale sviluppo avrebbe un effetto corrispondente sull'abilità degli investitori a negoziare gli Strumenti Finanziari.
Strumenti finanziari offerti su un mercato regolamentato	Qualora gli Strumenti Finanziari siano offerti su un mercato regolamentato possono essere offerti ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione. In ogni caso, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere gli Strumenti Finanziari ad un prezzo superiore al prezzo originariamente pagato per l'acquisto degli Strumenti Finanziari. Ciò perché, sebbene gli Strumenti Finanziari siano negoziati su una borsa valori, potrebbe esserci scarso mercato secondario o nessun mercato secondario e, pertanto, potrebbe essere impossibile o estremamente difficile vendere gli Strumenti Finanziari al prezzo desiderato.
Valore di Mercato degli Strumenti Finanziari	Il valore di mercato di Strumenti Finanziari sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante, nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi <i>swap</i> , i tassi di rendimento degli interesse sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla scadenza di Strumenti Finanziari. Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere Strumenti Finanziari prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dell'Azione o delle Azioni, dei tassi di riferimento e dei tassi <i>swap</i> non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso <i>swap</i> rilevante durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.
Rischio del Prezzo di Mercato – Andamento Storico	Il prezzo storico di uno Strumento Finanziario non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale Strumento Finanziario. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di Strumenti Finanziari salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo <i>spread</i> tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo inter-

vallo o costante.

Rischio legato al ritiro dell'offerta	Previo accordo con MPSCS, l'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e non procedere all'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della data di emissione. In caso di ritiro o mancata prosecuzione relativamente agli Strumenti Finanziari, gli investitori dovranno tener presente che non sarà corrisposto alcun importo per compensare tale ritiro o mancata prosecuzione e gli investitori potranno peraltro essere soggetti al rischio di reinvestimento.
Rischio legato alla chiusura anticipata dell'offerta	In caso di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione da parte dell'Emittente, gli Strumenti Finanziari potranno essere emesse/i ad un importo nominale complessivo inferiore a quello previsto. Tale importo nominale complessivo inferiore potrà influire sulla liquidità degli Strumenti Finanziari e sull'abilità dell'investitore nei gli Strumenti Finanziari sul mercato secondario.
Rischio legato a commissioni e/o ulteriori costi inclusi nel prezzo di emissione	Va notato che il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari potrà includere commissioni di collocamento e/o ulteriori costi non considerati in fase di determinazione del prezzo degli Strumenti Finanziari nel mercato secondario. Tali commissioni e/o ulteriori costi potranno influire sul rendimento degli Strumenti Finanziari e tale rendimento potrà riflettere adeguatamente il rischio degli Strumenti Finanziari e potrà essere inferiore al rendimento offerto da titoli simili negoziati sul mercato. Ciò non significa che gli Strumenti Finanziari forniscano alcun rendimento positivo. L'investitore dovrà inoltre tenere in considerazione che qualora gli Strumenti Finanziari siano venduti sul mercato secondario, le commissioni e/o costi addizionali inclusi nel prezzo di emissione potranno non essere compensati dal prezzo di vendita e potranno determinare un rendimento non in linea con il rischio associato agli Strumenti Finanziari.
Rischi Generali Relativi a strumenti finanziari strutturati	In generale, un investimento in Strumenti Finanziari per cui il pagamento dell'interesse, ove presente, e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di una o più Azioni può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il pericolo che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso periodo e/o che il Portatore perda l'intero capitale dei propri Strumenti Finanziari o una parte sostanziale di esso. Inoltre, i potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali Strumenti Finanziari può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico del/dei rilevante/i sottostante/sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tale/tali sottostante/sottostanti durante la vita di un qualsiasi Strumento Finanziario.
Strumenti Finanziari legati ad Azioni	Strumenti Finanziari legati ad Azioni sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati e/o il pagamento di interesse (se applicabile). Gli importi di rimborso e/o il pagamento di interesse dipenderanno dal valore di mercato della(e) Azione(i), che può essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe l'intero investimento. Strumenti Finanziari legati ad Azioni non sono in alcun modo sponsorizzate/i, approvate/i, vendute/i od offerte/i dall'emittente della(e) Azione(i) sottostante(i) e tale emittente non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di

alcun genere espliciti o impliciti, relativamente all'andamento futuro della(e) Azione(i) sottostante(i). Inoltre, l'emittente della(e) Azione(i) sottostante(i) non assume alcun obbligo di tenere in considerazione gli interessi dell'Emittente o quelli dei Portatori per qualsivoglia ragione. Nessuno degli emittenti della(e) Azione(i) sottostante(i) riceverà alcuno dei proventi dell'offerta di Strumenti Finanziari qui effettuata né sarà responsabile per la, o ha partecipato alla, determinazione delle tempistiche dei, prezzi per o quantità di Strumenti Finanziari. L'investimento in Strumenti Finanziari non comporta alcun diritto di ricevere informazioni da parte dell'Emittente della(e) Azione(i), di esercitare diritti di voto o di ricevere distribuzioni sulle Azioni.

L'investitore potrebbe perdere il valore del suo intero investimento o parte di esso, a seconda dei casi.

E. OFFERTA

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi: Le ragioni dell'offerta degli Strumenti Finanziari è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione degli Strumenti Finanziari saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Rispetto a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti nel gruppo di cui fa parte.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta: Valore Nominale Complessivo: Sino ad EUR 10.000.000.
Prezzo di Emissione: EUR 1.000 per Strumento Finanziario.
Non vi è alcun lotto minimo o massimo relativo alla richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari.

Gli Strumenti Finanziari sono collocati tramite offerta al pubblico. Il collocamento degli Strumenti Finanziari non avverrà sulla base di un accordo di collocamento relativo agli Strumenti Finanziari.

Periodo di Offerta: oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di Strumenti Finanziari ("Offerta") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 10 ottobre 2017 (incluso) sino al 29 novembre 2017 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definiti in prosieguo).

Periodo di Sottoscrizione: gli Strumenti Finanziari potranno essere sottoscritti in Italia dal 10 ottobre 2017 (incluso) sino alle 16:30 (CET) del 29 novembre 2017 (incluso), salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti gli Strumenti Finanziari richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo degli Strumenti Finanziari.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Responsabile del Collocamento, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione degli Strumenti Finanziari per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna degli Strumenti Finanziari: gli Strumenti Finanziari saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Francoforte sul Meno, Germania.. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: gli Strumenti Finanziari non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento degli Strumenti Finanziari. Il pagamento degli Strumenti Finanziari da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione degli Strumenti Finanziari.

E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti:

MPSCS e il Collocatore sono, rispetto all'offerta degli Strumenti Finanziari, in una posizione di conflitto di interessi con gli investitori in quanto parte dello stesso gruppo bancario (il Gruppo Bancario Montepaschi) ed hanno un interesse economico nel collocamento degli Strumenti Finanziari. MPSCS e il Collocatore riceveranno dall'Emittente, rispettivamente, una Commissione di Strutturazione ed una Commissione di Collocamento, come specificato sub 10 (i) in prosieguo.

MPSCS è inoltre in una posizione di conflitto di interessi per le seguenti ragioni: agisce come la controparte di copertura di Morgan Stanley & Co. International Plc, che appartiene allo stesso gruppo dell'Emittente, in relazione agli Strumenti Finanziari. Inoltre, MPSCS agirà come *liquidity provider* fornendo prezzi denaro e prezzi lettera per gli Strumenti Finanziari a beneficio dei Portatori.

Sarà inoltre richiesta la negoziazione presso il Sistema di Internalizzazione Sistemica ("**SIS**") chiamato De@IDone Trading ("**DDT**") gestito esclusivamente da MPSCS, sul quale MPSCS agisce quale negoziatore unico.

Inoltre, per gli Strumenti Finanziari sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione presso EUOTLX, su cui MPSCS agisce quale specialista.

Potenziati conflitti di interesse potrebbero derivare dall'offerta di ogni Strumento Finanziario circa: l'Agente di Determinazione e la Garante dato che

entrambi appartengono al gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente, la Garante, il Responsabile del Collocamento, il Collocatore, o le proprie rispettive affiliate, potranno partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, ad associazioni con l'emittente del sottostante (in particolare va notato che alla data delle presenti Condizioni Definitive l'emittente del sottostante ha una partecipazione nel capitale sociale del Collocatore), in operazioni connesse all'Azione Sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Azione Sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Portatori.

Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Azione Sottostante e, conseguentemente, sul valore degli Strumenti Finanziari.

E.7	Spese stimate addebitate all'investitore:	L'Emittente non addebita spese o tasse al sottoscrittore degli Strumenti Finanziari. Ciò non significa che altre persone, quali i collocatori, non possano addebitare delle spese o tasse qualora dovute o applicabili.
-----	---	---